

# Concessione in deroga estesa anche alla Cig ordinaria

**Beniamino Gallo** *Funzionario Inps - Direzione metropolitana di Torino*

*Anche la Cig ordinaria può essere concessa in deroga alla normativa vigente. È questa una delle principali novità introdotte dalla Camera in sede di conversione del Dl 10.2.2009, n. 5, convertito nella legge n. 33/2009*

La decisione appare frutto sia delle pressanti richieste delle parti sociali sull'ampliamento della durata massima di fruizione del trattamento di integrazione salariale ordinario (attualmente fissata ad un tetto massimo di 52 settimane consecutive, ovvero frazionate in un biennio), sia della valutazione da parte del Ministero del lavoro dell'efficacia dei provvedimenti già adottati con il Dl n. 185/2009, convertito dalla legge n. 2/2009.

Nell'illustrare i provvedimenti adottati, il Ministero del lavoro, in diverse occasioni pubbliche, ha evidenziato come la logica che sorregge tutti gli interventi in deroga sui trattamenti di sostegno al reddito, è finalizzata a finanziare quelle prestazioni che consentono di mantenere vivo il rapporto di lavoro tra aziende e lavoratori in modo che in una prossima, possibile, ripresa le imprese possano rapidamente ripartire con le proprie maestranze qualificate, senza aver bisogno di formarle nuovamente a causa della dispersione delle stesse che si avrebbe in caso di licenziamenti o di mobilità.

Tra i provvedimenti in deroga adottati, tuttavia, nessuno di essi riguardava il trattamento ordinario di integrazione salariale. L'accelerazione della crisi ha indotto il Ministero ad intervenire anche su questo ammortizzatore ampliando ulteriormente il ventaglio degli strumenti di sostegno del reddito, seppur nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziante.

## **Le modifiche introdotte dalla legge n. 33/2009**

### **Nuove concessioni in deroga**

Il primo intervento di modifica si è avuto semplificando la procedura già prevista per la concessione

della Cigs in deroga ed estendendola alla Cig ordinaria.

Il comma 4 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009, infatti, sostituendo per intero il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009), modifica la disciplina sulla concessione, per il 2009, in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Come si evidenzia immediatamente, in sede di modifica è stata cassata la parola «straordinaria».

L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008 aveva previsto, per il 2009, la possibilità di concessione «in deroga» dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale e recepite con accordi in sede governativa. Aveva anche fissato termini temporali per il recepimento degli accordi e l'emanazione del decreto ministeriale.

Rispetto al testo previgente, la norma modificata prevede la semplificazione delle procedure, attraverso l'eliminazione del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di concessione (31 dicembre 2009), nonché la soppressione della condizione del programma. Resta fermo, più in generale, che la concessione in deroga sia disposta sulla base di specifici accordi governativi e che la medesima possa riguardare anche settori produttivi ed aree regionali. Inoltre, si introduce un limite di 12 mesi per la durata del trattamento in deroga e si fa riferimento alla cassa integrazione in linea generale (ricomprendendo, quindi, anche quella ordinaria in deroga, mentre nel testo previgente si indicava soltanto la cassa integrazione guadagni straordinaria).

### **Proroghe dei trattamenti**

I commi 5, 8, 9 e 10 dell'art. 7-ter modificano invece l'articolo 19 del Dl n. 185/2008.

In particolare, il comma 5, sostituendo il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del Dl n.

## Le norme a confronto

### Testo previgente

**Art. 2, comma 36, primo periodo, legge 22.12.2008, n. 203**

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del DI 20.5.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31.12.2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni **straordinaria**, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20.5.2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15.6.2009. *(Omissis)*

**Art. 19, comma 9, DI 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.1.2009, n. 2**

Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni **straordinaria**, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20.5.2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15.6.2009, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24.12.2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31.12.2008. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

### Testo modificato

**Art. 2, comma 36, primo periodo, legge 22.12.2008, n. 203, come sostituito dall'art. 7-ter, comma 4, legge 9.4.2009, n. 33**

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del DI 20.5.1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.7.1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

**Art. 19, comma 9, DI 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.1.2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, legge 9.4.2009, n. 33 (il periodo sostituito è riportato in corsivo)**

*Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24.12.2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.*

### Nuova norma

**Art. 7-ter, comma 6, legge 9.4.2009, n. 33**

Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del DI 21.3.1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.5.1988, n. 160, e di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23.7.1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23.7.1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'art. 1, comma 212, della legge 23.12.1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

185/2008, modifica la normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 19, comma 9, del Dl n. 185/2008, aveva previsto la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già concessi ai sensi della disciplina temporanea di cui all'articolo 2, commi 521 e 522, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per il 2009 alla concessione di trattamenti di Cigs, di mobilità e di disoccupazione speciale, nonché dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La proroga era disposta con decreto interministeriale, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze avessero determinato una riduzione, in misura pari ad almeno il 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008.

Rispetto al testo previgente, è stato introdotto, per la possibile proroga, un limite di durata di 12 mesi e la condizione che essa si basi su specifici accordi governativi; viene eliminata la condizio-

ne (sempre ai fini della concessione della proroga) del conseguimento della riduzione del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2008. Inoltre è stata modificata la formulazione della norma, cassando anche qui la parola «straordinaria», per coordinarla con quanto disposto con il comma 4 del medesimo articolo 7-ter.

### **Uniformità dei requisiti per l'accesso**

Attualmente, la normativa della Casa integrazione ordinaria non prevede il possesso di particolari requisiti di anzianità aziendale per l'accesso al trattamento. Requisito che invece è previsto per la cassa integrazione guadagni straordinaria. L'articolo 8, comma 3, del Dl n. 86/1988, convertito dalla legge n. 160/1988, e l'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, prevedono, infatti, che per aver diritto al trattamento di Cigs, il lavoratore deve possedere una anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento. Per uniformare i requisiti per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, sia ordinari che straordinari, il comma 6 dell'art. 7-ter estende anche ai lavoratori destinatari della Cigs ordinaria in deroga la necessità del possesso dei requisiti di anzianità aziendale già previsti per la Cig straordinaria.